



Ente Nazionale di Promozione Sportiva
(Riconosciuto dal CONI ai sensi del D.Lgs. n.242/1999)

Associazione di Promozione Sociale e Rete Associativa
(Iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore con n. rep. 92462)

Ente Nazionale con Finalità Assistenziali
(Riconosciuto dal Ministero dell'Interno decreto n.559/c5730/12000/a)

dal 1960 Lo Sport Cresce con Noi

Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero

Direzione Nazionale

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO *SAFEGUARDING*)

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.
2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

ART. 2 MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. L'Ente emana Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla *homepage* dell'Affiliata.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile Nazionale delle politiche di *safeguarding* di cui al successivo art. 4.

ART. 3 RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell’Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al Responsabile Nazionale delle politiche di *safeguarding*, di cui al successivo art. 4.

ART. 4

RESPONSABILE NAZIONALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all’art. 1, comma 1, è istituito presso l’Ente il Safeguarding Officer, contattabile all’indirizzo mail safeguardingofficer@acsi.it. Il Safeguarding Officer è il Responsabile Nazionale delle politiche di *safeguarding* ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.

2. In particolare, il Safeguarding Officer:

- a. vigila sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Presidente Nazionale, nonché al Procuratore sociale e Organi di Giustizia per i provvedimenti di competenza;
- b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* dell’Ente all’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- f. svolge ogni altra funzione attribuita dalla Direzione Nazionale.

ART. 5

SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell’Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui al precedente art. 2, ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.





Ente Nazionale di Promozione Sportiva
(Riconosciuto dal CONI ai sensi del D.Lgs. n.242/1999)

Associazione di Promozione Sociale e Rete Associativa
(Iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore con n. rep. 92462)

Ente Nazionale con Finalità Assistenziali
(Riconosciuto dal Ministero dell'Interno decreto n.559/c5730/12000/a)

dal 1960 Lo Sport Cresce con Noi

Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero

Direzione Nazionale

**LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
(trasmesso al CONI per gli adempimenti di competenza)**

**Titolo I
Disposizioni generali**

art. 1. Ambito di applicazione

art. 2. Diritti e doveri

**Titolo II
Principi fondamentali**

art. 3. Finalità e oggetto

**Titolo III
Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva**

art. 4. Adozione dei modelli organizzativi e di controllo

art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo

art. 6. Prevenzione e gestione dei rischi

art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

art. 8. Obblighi informativi e altre misure

art. 9. Obblighi ulteriori

Titolo IV

Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

art. 10. Adozione dei codici di condotta

art. 11. Contenuto minimo dei codici di condotta

art. 12. Doveri e obblighi dei tesserati

art. 13. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

art. 14. Diritti, doveri e obblighi degli atleti

I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Linee Guida per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione sono rivolte a tutte le associazioni e le società sportive affiliate (di seguito anche solo “Affiliate”).
2. Le presenti Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei presenti Principi Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.

ART. 2. DIRITTI E DOVERI

1. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
2. ACSI adotta misure per assicurare l’effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
3. ACSI uniforma la propria organizzazione, ivi comprese le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture territoriali, alle disposizioni di legge in materia, nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.
4. Le associazioni e le società sportive affiliate (di seguito anche solo “Affiliate”) prevengono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informano i tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di *safeguarding* degli Enti di affiliazione e adottano misure e procedure per assicurare l’efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
5. ACSI e le rispettive Affiliate, nonché i relativi tesserati, si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell’atleta, la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

II. PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 3. FINALITÀ E OGGETTO

1. Per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, si perseguono almeno i seguenti obiettivi:
 - a) la promozione dei diritti di cui all'art. 2 dei presenti Principi Fondamentali;
 - b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
 - c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) l'individuazione e l'attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Nazionale delle Politiche di *Safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
 - e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
 - f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
 - g) la partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dagli Enti di affiliazione nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;
 - h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* delle rispettive Affiliate.
2. Il raggiungimento dei predetti obiettivi postula l'adozione di misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul *web* e attraverso messaggi, e-mail, *social network*, *blog*, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.
3. Un sistema idoneo a garantire la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione” prevede almeno le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
 - a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) la molestia sessuale;
 - d) l'abuso sessuale;
 - e) la negligenza;
 - f) l'incuria;
 - g) l'abuso di matrice religiosa;
 - h) il bullismo, il cyberbullismo;
 - i) i comportamenti discriminatori.
4. A fini del comma precedente, si intendono:
 - a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

- b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cuibotte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

III. MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

ART. 4. ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. Le Affiliate adottano, entro 12 mesi dall'emanazione delle presenti Linee Guida, un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell'art 16 del d d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021. I modelli sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida o alle raccomandazioni del Responsabile Nazionale delle politiche di *safeguarding*.
2. Le Associazioni e le Società sportive affiliate a più Enti conformano i propri modelli organizzativi e di controllo alle Linee Guida emanate da uno degli Enti di affiliazione e ne danno immediata comunicazione ai Responsabili Nazionali delle politiche di *safeguarding* degli altri Enti di affiliazione.
3. I modelli di cui al comma 1 tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività delle Affiliate.
4. ACSI, anche attraverso il proprio Responsabile Nazionale delle politiche di *safeguarding* e gli Organi di Giustizia, vigila sull'adozione da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.

ART. 5. CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono almeno (i) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, (ii) protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, (iii) gli obblighi informativi in materia, prevedendo:
 - a) in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i presenti Principi e le Linee Guida emanate dall'Ente di affiliazione, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
 - b) in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
 - c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
 - d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
 - e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
 - f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
 - g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di cui al comma successivo, Responsabili federali delle politiche di *safeguarding* nonché Uffici dei Procuratori federali ove competenti;

- h) misure idonee a garantire il coordinamento con il Responsabile Nazionale per le politiche di *safeguarding* nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
 - i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall'Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.
2. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale. I modelli garantiscono l'accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile Nazionale ACSI per le politiche di *safeguarding* alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

ART. 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l'altro:
- a) l'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
 - b) l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
 - c) l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall'Affiliata;
 - d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
 - e) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
 - f) l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e il Responsabile Nazionale delle politiche di *safeguarding*;
 - g) l'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati;
 - h) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di *safeguarding*;
 - i) l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione;
 - j) l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:

- i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, *etc.*);
- ii. viaggi, trasferte e pernotti;
- iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, *etc.*) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
- iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

ART. 7. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l'altro:
 - a) adeguati provvedimenti di *quick-response*, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
 - b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
 - c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
 - d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
 - e) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;
 - f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento dell'Ente di affiliazione.

ART. 8. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:
 - a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede dell'Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del modello di cui all'art 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell'Affiliata e sulla rispettiva *homepage*;

- c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e al Responsabile Nazionale delle politiche di *safeguarding*;
- d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5, al Responsabile Nazionale delle politiche di *safeguarding* nonché agli Organi di Giustizia ove competenti;
- f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- i) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
- j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dall'Ente di affiliazione nonché dall'Affiliata.

ART. 9. OBBLIGHI ULTERIORI

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all'art. 4 prevedono comunque adeguati strumenti:
 - a) di tutela dei diritti di cui all'art 2 dei presenti Principi Fondamentali e di attuazione delle finalità di cui al comma 3 del precedente art. 3;
 - b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
 - c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
 - d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
 - e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.
2. I modelli di cui all'art. 4 prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dall'Ente di affiliazione in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

IV. CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA

1. Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA

1. I codici di cui all'articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
 - a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 - c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
 - e) alla valorizzazione delle diversità;
 - f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
 - g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
 - h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
2. I codici di cui all'articolo precedente prevedono inoltre disposizioni:
 - a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all'articolo precedente stabiliscono altresì:
 - a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
 - b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
 - c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;

- d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
- e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
- f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:
 - a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
 - b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
 - c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
 - d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
 - e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
 - f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
 - g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
 - h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;

- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

* * *





LINEE GUIDA

per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

Testo approvato con delibera n. 2 del 28 agosto 2023 della Giunta Nazionale delle Polisportive Giovanili Salesiane e trasmesso al CONI per gli adempimenti di competenza in data 31.08.2023



INDICE

PARTE PRIMA 3

1. L’IMPEGNO DELLE POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE PER LA TUTELA DI BAMBINI, BAMBINE E ADOLESCENTI..... 3

1.1 LA MISSION E I VALORI 3

1.2 IL NOSTRO IMPEGNO NELLA TUTELA DI BAMBINI, BAMBINE E ADOLESCENTI. PRINCIPI, OBIETTIVI E SCOPI DELLE POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE PER LA TUTELA DEI MINORI 3

1.3 QUADRO DI RIFERIMENTO..... 4

2. LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA E UN AMBIENTE INCLUSIVO CHE ASSICURINO LA DIGNITÀ E IL RISPETTO DEI DIRITTI DI TUTTI I TESSERATI, IN PARTICOLARE MINORI..... 5

2.1 DIRITTI E DOVERI..... 5

2.2 DEFINIZIONI 5

2.3 PILASTRI OPERATIVI DI APPLICAZIONE DELLA LINEE GUIDA DELLE POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE 7

3. AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA POLICY – DESTINATARI..... 8

4. RUOLI E RESPONSABILITÀ..... 9

4.1 RUOLI E FUNZIONI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLA TUTELA DEI MINORI..... 9

4.2 LE ASSOCIAZIONI AFFILIATE ALLE POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE 10

4.3 OBBLIGHI ED IMPEGNI, CONSEGUENZE DISCIPLINARI..... 10

4.4 IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE NEL PROCESSO DI TUTELA..... 10

5. SEGNALARE E RISPONDERE..... 11

5.1 PRINCIPI GUIDA 11

5.2 LA PROCEDURA GENERALE DI SEGNALAZIONE 12

5.2.1 RUOLI NELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE 12

5.3 CHI PUÒ SEGNALARE (INCLUSI I MINORI E LE FAMIGLIE)..... 13

5.4 COSA SEGNALARE 13

5.5 A CHI SEGNALARE 13

5.6 COME SEGNALARE (MECCANISMI DI SEGNALAZIONE)..... 13

5.7 QUANDO SEGNALARE 13

5.8 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE..... 14

5.8.1 PRINCIPI GUIDA, COSA SUCCEDDE, RUOLI SPECIFICI E COINVOLGIMENTO DI AGENZIE TERRITORIALI 14

5.9 MONITORAGGIO INTERNO E ARCHIVIAZIONE DEI CASI GESTITI - DURATA 15

5.10 CAPITALIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA E CONSAPEVOLEZZA 15

PARTE SECONDA15

6. MODELLI ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA.....15

6.1 ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO 15

6.2 CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO 16

6.3 PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI 17

6.4 CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 18

6.5 OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE 19

6.6 SANZIONI..... 20

6.7 OBBLIGHI ULTERIORI..... 20

PARTE TERZA20

7. CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE.....20

7.1 ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA 20

7.2 CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA 21

7.3 DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI 22

7.4 DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI..... 22

7.5 DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI..... 23



PARTE PRIMA

1. L'impegno delle Polisportive Giovanili Salesiane per la tutela di bambini, bambine e adolescenti

1.1 La Mission e i valori

Vogliamo che i bambini, adolescenti e giovani in condizioni di povertà possano condurre una vita piena e dignitosa in comunità ricche di relazioni e collaborazioni. Operiamo in tutto il territorio nazionale ispirandoci al metodo educativo di Don Bosco.

Il bene della persona di minore età è per noi un valore supremo da custodire e tutelare; vogliamo essere un'organizzazione sicura per bambini, adolescenti e giovani.

Tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con le Polisportive Giovanili Salesiane devono essere resi pienamente consapevoli dell'esistenza di rischi di abuso, maltrattamento e sfruttamento, in particolare sessuale, a danno di bambini e adolescenti.

Il personale delle Polisportive Giovanili Salesiane, i suoi rappresentanti, il personale di organizzazioni Partner e di associati dovranno sempre dimostrare i più alti standard di comportamento nei confronti di bambini, adolescenti e giovani, così come indicato nelle presenti Linee Guida.

Tali standard si applicano sia alla vita privata, sia a quella professionale, di chiunque rappresenti l'organizzazione.

1.2 Il nostro impegno nella tutela di bambini, bambine e adolescenti. Principi, obiettivi e scopi delle Polisportive Giovanili Salesiane per la tutela dei minori

Siamo un'organizzazione che ha un'attenzione specifica verso la condizione di vita e di protezione di bambini, adolescenti e giovani e, grazie ai presupposti del pensiero di don Bosco, ci impegniamo a garantire un clima costante di *ascolto* dei minori, alimentato da un atteggiamento *fiducioso* e improntato *all'azione educativa* come fondamento per far crescere uomini e donne autonomi, in virtù della sperimentazione di piccole e progressive responsabilità.

A tal fine:

- a) Le Polisportive Giovanili Salesiane con le presenti Linee Guida recepiscono le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
- b) Verranno adottate, altresì, tutte le misure necessarie al fine di prevenire e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori.

- c) Verranno informati i tesserati dei rispettivi diritti, e favorita la diffusione delle politiche di safeguarding nonché adottate tutte le misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.

Le presenti Linee Guida si pongono come atto concreto e condiviso di un processo di rafforzamento di una cultura organizzativa improntata sulla Tutela dei Minori, attraverso la definizione dei più alti standard di comportamento professionale di procedure per assicurare che a nessun bambino sia arrecato danno durante alla realizzazione di progetti o attività dell'associazione. Per tale motivo uniformano la propria organizzazione, ivi comprese le articolazioni territoriali nonché gli organi alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia per quanto compatibili.

Sono pensate per:

- d) rafforzare la capacità di prevenire e rispondere con azioni concrete a problemi inerenti alla tutela dei bambini;
- e) aumentare la consapevolezza e la conoscenza di quanto pertiene il mondo della tutela dei minori tra i membri dello staff delle Polisportive giovanili nonché per il personale delle realtà associate e affiliate.

1.3 Quadro di riferimento

Le presenti Linee Guida delle Polisportive Giovanili Salesiane si basano, **sulla Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC)**, e si sviluppa sui suoi quattro principi fondanti:

1. *Principio di non discriminazione* (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla CRC si applicano a tutti i bambini, le bambine, gli/le adolescenti e i/le giovani, senza alcuna distinzione di sesso, diverse abilità, religione, provenienza culturale e sociale, nonché caratteristiche fisiche;
2. *Principio del Superiore Interesse del bambino* (art. 3): in tutte le decisioni, il superiore interesse del minore deve avere la condizione preminente;
3. *Principio di Vita, Sviluppo e Protezione* (art. 6): ogni bambino/a, adolescente e giovane deve vedere garantito il diritto alla vita, ad un sano sviluppo ed il diritto ad essere protetti da qualunque forma di violenza o sfruttamento;
4. *Principio di Partecipazione* (art. 12): tutti/e i/le bambini/e, gli/le adolescenti e i/le giovani hanno il diritto di esprimere la propria opinione e il loro punto di vista deve essere preso in considerazione, anche dagli adulti.

Le Polisportive Giovanili Salesiane si richiamano, altresì, al documento adottato dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding in osservanza della deliberazione n. 255 del 25 luglio 2023 approvata dalla Giunta Nazionale CONI e denominato **“I principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione”** contenenti le Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Inoltre, fanno riferimento ai seguenti documenti e/o testi normativi:

- Keeping Children Safe, International Child Safeguarding Standards;
- Convenzione dei Diritti del Fanciullo;
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali;
- Convenzione di Lanzarote, 25 Aprile 2007;
- Legislazione nazionale italiana in materia di tutela dei minori;
- Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 ("GDPR");
- D.Lgs. 11 aprile n.198 in materia di prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
- D.Lgs 28 febbraio 2021 n. 36 in materia di impiego di minori in attività lavorative di carattere sportivo;
- D.Lgs 28 febbraio 2021 n. 39 recante la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

2. La Promozione di una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori

2.1 Diritti e Doveri

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati

2.2 Definizioni

Le presenti Linee Guida prevedono, altresì, misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul *web* e attraverso messaggi, e-mail, *social network*, *blog*, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

Sono previste, almeno, le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;

- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo:
- i) i comportamenti discriminatori.

Di seguito si presentano le definizioni dei termini di cui sopra intendo:

- a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia

ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

- i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Si precisa, altresì, che con **Bambino, bambina e adolescente** si intendono tutti/e coloro che hanno meno di 18 anni e, dunque, sono considerati minorenni. Quindi le Linee guida riguardano la tutela dei minori che non hanno compiuto 18 anni.

In linea generale, le Polisportive Giovanili Salesiane ritengono quanto segue:

- un/a bambino/a, adolescente e giovane viene considerato/a abusato/a quando i suoi genitori, tutori o persone incaricate alla sua sorveglianza e custodia approfittano della loro posizione di privilegio e si comportano in contrasto con quanto previsto e sancito dalla "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino" (OMS, 1992);
- ogni attività sessuale agita senza consenso è da intendersi come un abuso e un crimine;
- ogni attività sessuale con un/a minorenni, sotto l'età del consenso legale del paese in cui vive, indipendentemente dal suo presunto consenso, è da intendersi come un abuso;
- attività sessuali consensuali con un/a minorenni di età superiore a quella del consenso legale nel paese in cui avviene, ma inferiore ai 18 anni (anche se non considerato un crimine), sarà trattata come una violazione delle presenti Linee Guida e del relativo Codice di Condotta.

2.3 Pilastri operativi di applicazione della Linee Guida delle Polisportive giovanili salesiane

Le aree principali attraverso cui le Linee Guida si esprimono sono:

- a) **Sensibilizzazione:** ci impegniamo ad assicurare che il personale delle Polisportive Giovanili Salesiane, i suoi rappresentanti, il personale di organizzazioni associate e dei Partner, i volontari, siano consapevoli delle problematiche legate ai fenomeni di abuso e maltrattamento sui minori e dei rischi connessi e più in generale che i tesserati siano consapevoli in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele. I minori stessi e le loro famiglie verranno messi a conoscenza, nelle modalità più appropriate, delle regole di condotta che possono aspettarsi dal personale e da quanti, a vario titolo, fanno capo all'organizzazione, compresi i volontari, e di come possono eventualmente fare una segnalazione di presunto abuso;
- b) **Prevenzione:** ci impegniamo a minimizzare i rischi per i bambini, gli adolescenti ed i giovani attraverso procedure di selezione sicure, educazione e formazione dello staff e dei collaboratori, valutazione dei rischi specifici;



- c) Segnalazione: ci impegniamo a rendere chiare e disponibili le procedure a tutto lo staff ed il personale associato, affinché sappiano come affrontare possibili criticità relative alla tutela dei bambini, degli adolescenti e dei giovani;
- d) Risposta: ci impegniamo ad assicurare un intervento tempestivo ed efficace in risposta ad ogni segnalazione di abuso (sospetto o provato), supportando, tutelando e proteggendo il minore coinvolto e il segnalante.
- e) Formazione: ci impegniamo che le affiliate e i tesserati partecipino alle iniziative dagli Enti di affiliazione nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate.

Mediante questa Linee Guida le Polisportive Giovanili Salesiane prendono posizione in modo trasparente ed inequivocabile rispetto a qualsiasi segnalazione, reclamo o preoccupazione aventi per oggetto la violenza sui minori. Tale documento deve essere letto in collegamento, al Codice di condotta, alle Policy e ai modelli organizzativi che verranno adottati.

Altresì ci impegniamo a intraprendere un percorso di crescita progressiva in materia di abuso e maltrattamento, con la prospettiva di svolgere nel tempo azioni di ascolto, raccolta e analisi, nonché tutte quelle attività che riterremo utili e necessarie per accrescere e consolidare una cultura di Tutela per i Minori. Ci impegniamo, infine, ad adottare un coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding delle rispettive affiliate.

3. Ambiti di applicazione della Policy – Destinatari

Le presenti Linee Guida includono i requisiti obbligatori che si applicano a tutti gli aspetti e ambiti operativi delle Polisportive Giovanili Salesiane tenendo conto di come la nostra organizzazione realizzi attività che coinvolgono direttamente o indirettamente i minori.

Pertanto, siamo consapevoli di avere la responsabilità di assicurare che i beneficiari dei nostri programmi, servizi e attività non subiscano, né siano esposti al rischio di subire, violazioni o abusi come conseguenza dell'aver partecipato/aver usufruito di quanto offerto dal nostro Ente e dai nostri associati.

Le Linee guida si applicano:

- a) Ai membri della Giunta e del Consiglio Nazionale, ai Comitati Regionali e Interregionali, all'Assemblea dei Soci.
- b) Ai membri dello staff, ai collaboratori e consulenti di tutte le associazioni affiliate delle Polisportive Giovanili Salesiane.
- c) Al personale ed ai rappresentanti di soggetti partner e a qualunque altro individuo, gruppo o organizzazione che abbia relazioni di carattere formale/contrattuale con le Polisportive Giovanili Salesiane.
- d) A tutti i volontari.
- e) A tutti i visitatori.

Qualsiasi segnalazione di abuso o sfruttamento, tra cui quella di natura sessuale, sarà gestita secondo la Procedura Generale per la Tutela di bambini, adolescenti e giovani, associata a queste Linee Guida ed in linea con le misure disciplinari delle Polisportive Giovanili Salesiane e con la legislazione vigente.

3.2 Accettazione delle Linee Guida

Il personale della nostra organizzazione (staff, collaboratori/consulenti, volontari dell'organismo centrale e degli associati), nonché i membri di soggetti Partner, sono chiamati a sottoscrivere la *Dichiarazione di accettazione della Linee Guida*, nonché ricevere tutti i documenti relativi alla sua messa in pratica.

3.3 Diffusione delle Linee Guida

Altresì, garantiamo un'ampia diffusione verso tutti gli stakeholder (istituzioni, familiari o tutori dei minorenni, rappresentanti delle Comunità, etc.) e, in particolare, verso tutti i/le bambini/e, gli/le adolescenti e i/le giovani con cui entriamo in contatto.

La diffusione della Linee Guida, del Codice di Condotta e delle Procedure di Segnalazione viene gestita in modo tale da assicurare un linguaggio chiaro, diretto e comprensibile.

A tal fine, possiamo prevedere l'utilizzo di traduzioni nella lingua parlata dai/dalle minorenni e la produzione di materiali in chiave child-friendly.

4. Ruoli e responsabilità

4.1 Ruoli e funzioni di riferimento relativi alla tutela dei minori

Il personale, nei ruoli apicali ed in quelli operativi, deve essere consapevole del ruolo attribuito a ciascuno e delle relative responsabilità nel segnalare e rispondere in conformità con le presenti Linee Guida e la legislazione nazionale.

Il personale, i consulenti, i volontari ed i rappresentanti dell'organizzazione e delle associazioni affiliate sono responsabili per la segnalazione di eventuali sospetti o presunte violazioni delle presenti Linee Guida.

Le presenti Linee Guida sono sotto la responsabilità del Safeguarding Officer nominato dalla Giunta Nazionale scelto tra:

- a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

Nella fattispecie:

- Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di Safeguarding. A tal fine:
- h) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate e aggregate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta, nonché sulla nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Presidente e al Consiglio Nazionale per i provvedimenti di competenza;
 - i) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
 - j) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
 - k) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
 - l) ha in capo il processo di valutazione e risposta, coordinando le risorse che sono implicate nella gestione della segnalazione; garantisce l'operatività di un sistema centralizzato di segnalazione, al fine di assicurarne il controllo di gestione.
 - m) è responsabile della risposta e della gestione centrale delle segnalazioni;
 - n) in qualità di Responsabile della Linee Guida a livello nazionale garantisce l'implementazione delle varie misure di tutela da questa previste e adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - ⊕) svolge ogni altra funzione attribuita dal Presidente e dal Consiglio Nazionale.

4.2 Le associazioni affiliate alle Polisportive Giovanili Salesiane

Tutte le realtà affiliate alle Polisportive Giovanili Salesiane rispondono alle presenti Linee Guida, si impegnano a segnalare i casi di abusi interni e a realizzare in proprio, secondo il principio di *sussidiarietà* e secondo il proprio statuto, le attività connesse alle presenti Linee Guida, ricevendo indirizzo e supporto dal Safeguarding Officer nazionale.

4.3 Obblighi ed impegni, conseguenze disciplinari

Il personale delle Polisportive Giovanili Salesiane e delle associazioni affiliate hanno l'obbligo di segnalare i sospetti di abuso o sfruttamento a carico di minori il cui presunto autore è un membro del personale o rappresentante, sia che si tratti di segnalazioni specifiche, sia che si tratti di sospetti non confermati.

Sarà richiesto di cooperare in qualsiasi indagine interna e di mantenere gli appropriati livelli di riservatezza e discrezione.

4.4 Il coinvolgimento e la partecipazione dei minori e delle famiglie nel processo di tutela

Per tutelare efficacemente i nostri beneficiari minorenni tesserati è necessario rendere consapevoli e ascoltare tutte le parti coinvolte. Pertanto, risulta centrale coinvolgere anche coloro che sono collocati nel ruolo dei beneficiari (i minori), insieme alle loro famiglie.

Lo si potrà fare, ad esempio, mediante materiale informativo (anche scritto in modalità child-friendly), incontri/workshop ad hoc e, in linea generale, incoraggiati ad utilizzare i mezzi a loro disposizione per assicurare un'autotutela.

5. Segnalare e rispondere

Per garantire il diritto alla protezione dei minori tesserati, la nostra organizzazione ritiene fondamentale costituire e mettere a disposizione una procedura chiara e trasparente per segnalare preoccupazioni e/o eventuali sospetti di abuso, maltrattamento e sfruttamento, nonché violazioni del codice di condotta.

Come prevedibile, le preoccupazioni, i sospetti e – nei casi più gravi – le accuse di azioni scorrette o abuso possono essere fonte di timori e stress, soprattutto laddove si tratti di indicare un collega impegnato in un'attività a diretto contatto con i più piccoli.

Dal lato nostro, tuttavia, l'elemento da salvaguardare con preminenza è la definizione di condizioni di protezione che permettano di evitare che un minorenne subisca maltrattamenti e/o comportamenti abusanti. Per questo, orientiamo le nostre scelte e le nostre azioni affinché si possa intervenire in modo adeguato ed efficace.

Per tale ragione, ci teniamo a sottolineare che le politiche di *safeguarding* sono responsabilità di tutti ed occorre che ciascun destinatario della presente Linee Guida segnali le preoccupazioni senza censurarle e senza farsi guidare dal timore di ricevere critiche e/o ripercussioni sul piano personale.

5.1 Principi guida

Per la gestione di possibili preoccupazioni, sospetti o certezze di abuso, maltrattamento o condotta inappropriata, ci basiamo sui seguenti principi guida:

- a) *Sicurezza e Benessere del/la bambino/a, adolescente o giovane*: questi risultano prioritari, dal momento che nessun minorenne deve essere messo a rischio dall'azione che si decide di intraprendere o da mancate azioni. Pertanto, il “superiore interesse” del minore sarà perseguito in modo coerente e rigoroso durante tutto il processo di segnalazione, analisi e gestione del caso;
- b) *Professionalità e confidenzialità lungo tutto il processo*: ogni segnalazione sarà trattata in modo professionale, confidenziale e tempestivo. La nostra organizzazione si impegna a trattare ogni segnalazione con la massima serietà, anche laddove queste dovessero giungere in forma anonima, ed assicura un trattamento appropriato a tutte le parti coinvolte. Difatti, tanto i minorenni vittime di abusi, tanto i testimoni, tanto coloro che sono accusati, hanno diritto alla confidenzialità. Quest'ultima si tradurrà nell'invio delle segnalazioni unicamente alle funzioni ed ai ruoli dell'organizzazione indicate nella presente Procedura.
- c) Si seguirà *il principio del solo “bisogno di sapere”* e secondo la regola generale di seguire una “catena di comando” che sia la più corta possibile, così da ridurre la potenziale fuoriuscita di informazioni, con conseguenza violazione della riservatezza. Difatti, “riservatezza” e “confidenzialità” saranno garantite in ogni fase del processo, dalla segnalazione, alla conservazione dei registri e dati in modo sicuro, sino all'applicazione di eventuali misure disciplinari a carico del personale.
- d) *Rispetto di tutte e parti coinvolte*: chiunque proceda con il segnalare un collega e/o un ruolo direttamente coinvolto, in modo malizioso o non veritiero, potrà incorrere in misure disciplinari. Tutte le persone interessate, tra le quali anche quella accusata del fatto, dovranno essere trattate – durante la durata del processo – con rispetto, dignità e sensibilità. La persona sospettata o accusata dovrà essere informata appena possibile

della procedura interna aperta a suo carico, nonché costantemente aggiornata, salvo indicazioni diverse da parte delle Forze dell'Ordine, dell'Autorità Giudiziaria o perché si valuti che non sia nel superiore interesse del minore farlo.

- e) *Diffusione e messa a conoscenza delle procedure di segnalazione*: tutti coloro che, a vario titolo, si interfacciano con le Polisportive Giovanili Salesiane saranno messi a conoscenza, nelle modalità più appropriate, delle procedure per segnalare qualsiasi preoccupazione o sospetto di abuso e/o maltrattamento, sia che riguardi il personale delle Polisportive Giovanili Salesiane, sia i membri dei partner o di associati, o anche altri soggetti.

È, infatti, assicurata una formazione ricorrente sulla Linee Guida, e sua relativa Procedura Generale per la tutela di bambini, adolescenti e giovani, mediante la diffusione di materiali, incontri e workshop dedicati.

- f) *Utilizzo delle migliori prassi nella ricezione di una notizia di sospetto abuso nella sua segnalazione*: la procedura dell'ascolto e della raccolta di una testimonianza, in particolar modo da parte di un minore, rappresenta un processo delicato che richiede attenzione, professionalità ed il rispetto di alcune regole, nonché – chiaramente – una formazione specifica. Per tale ragione, offriamo un training di base e la possibilità di ricevere supporto immediato dal ruolo deputato all'accoglimento della notizia. In questo senso, assume un ruolo determinante la fase di raccolta delle informazioni, in modo preciso ed essenziale, mediante il Modulo di Segnalazione, progettato per guidarne il processo.
- g) *Accesso alla Giustizia/Autorità Nazionali*: tutte le volte che si realizza un sospetto di reato, il minore vittima ha diritto a veder realizzate indagini di polizia o azioni penali. In sostanza, ogni tipologia di segnalazione di maltrattamento, abuso o sfruttamento, sarà gestito in linea con le nostre procedure interne e con la legislazione vigente.
- h) *Lavoro in collaborazione con soggetti pubblici e privati*: riteniamo che il superiore interesse del minore, che si trovi ad essere vittima di abuso, nonché la capacità di rispondere ai bisogni di salute e sicurezza, possano essere garantiti nella misura in cui si costruisca una collaborazione multi-agenzia. Ecco, allora, la possibilità di relazionarsi con i soggetti istituzionali.

5.2 La Procedura Generale di Segnalazione

La Procedura Generale di Segnalazione sarà affiancata dalle Procedure Locali/Territoriali, dal momento che le segnalazioni saranno gestite a livello centrale e nazionale, con la possibilità di identificare situazioni a livello locale che saranno segnalate dai referenti delle associazioni affiliate al Safeguarding Officer.

5.2.1 Ruoli nella procedura di segnalazione

Il personale delle Polisportive Giovanili Salesiane e delle associazioni affiliate hanno l'obbligo di segnalare i sospetti di abuso o sfruttamento a carico dei minori, il cui presunto autore sia un membro del personale e/o un rappresentante o volontario delle medesime organizzazioni.

Tutte le segnalazioni vanno fatte nell'immediatezza e comunque entro le 24 ore, a meno che sia impossibile o impraticabile farlo a fronte di circostanze eccezionali.



I ruoli apicali delle Polisportive Giovanili Salesiane hanno chiari i ruoli e le responsabilità nel riportare e dare seguito alle segnalazioni di presunto abuso e sfruttamento sessuale, in linea con la Procedura Generale e con la legislazione nazionale.

Le responsabilità dei ruoli sono le seguenti:

dello staff in merito alle segnalazioni di sospetti e/o preoccupazioni;

del Safeguardin Officer nella ricezione delle segnalazioni, nel coordinamento del processo di analisi e risposta;

5.3 Chi può segnalare (inclusi i minori e le famiglie)

La Procedura può essere attivata da un membro dello staff appartenente all'ufficio centrale, da un componente dello staff delle associazioni affiliate, da un minore, da un genitore e da un familiare. I minori avranno a disposizione dei canali di segnalazione alla loro portata.

5.4 Cosa segnalare

Qualunque preoccupazione, sospetto o certezza di maltrattamento o abuso a carico di minori o il mancato rispetto del Codice di *Condotta* da parte di un membro dello staff, di organizzazioni partner, di associati o altri adulti o minori, rientrano tra i motivi per cui attivare una procedura di Segnalazione.

5.5 A chi segnalare

Al Safeguarding Officer laddove ci si trovi dinanzi ad un possibile reato, resta fermo il diritto della singola persona di sporgere immediata denuncia a titolo personale.

5.6 Come segnalare (meccanismi di segnalazione)

La Segnalazione avviene in via confidenziale, telefonicamente, di persona o per iscritto, utilizzando il *Modulo di Segnalazione*.

Sono considerate valide anche le segnalazioni pervenute in forma anonima (per esempio mediante la "cassettina della posta", messa a disposizione per i beneficiari).

In linea generale, ci impegniamo a identificare canali e modalità di segnalazione per i beneficiari che possano adattarsi a contesti e progetti, chiedendo ai nostri affiliati di garantirne un numero minimo per ogni realtà organizzativa/associativa interessata.

Consideriamo fondamentale il rapporto degli allenatori con i minori, primo ponte di comunicazione e possibilità di fiducia per chiedere aiuto. Pertanto, riteniamo possano avere un ruolo decisivo tutte le dinamiche interattive che possano favorire l'ascolto e la "disclosure" (=apertura) da parte dei più piccoli.

5.7 Quando segnalare

Il prima possibile e comunque non oltre le 24 ore. La tempestività è elemento cardine per garantire la sicurezza del/della minore.

5.8 Gestione della segnalazione

5.8.1 Principi guida, cosa succede, ruoli specifici e coinvolgimento di agenzie territoriali

La gestione della *Procedura di Segnalazione*, per coerenza ai nostri valori, si basa sui principi di integrità, riservatezza, discrezione e fiducia.

Il Safeguarding Officer, nell'immediatezza e mai oltre le 24 ore, analizzerà le informazioni pervenute e discuterà con il responsabile che ha inoltrato la segnalazione su come procedere nel rispetto delle Linee Guida e stabilendo il grado di urgenza, nonché l'opportuna tempistica.

Si assicurerà che siano adottate le eventuali misure urgenti a protezione del minore, così come gli sia garantito immediato supporto medico, psicologico o sociale, sulla base di una mappatura locale dei servizi.

Metterà a conoscenza il Presidente della segnalazione ricevuta il quale potrà chiedere il supporto tematico e specifico di uno o più esperti precedentemente individuati (es. legale, aspetti di protezione del minore, altro).

Il Safeguarding Officer istruisce l'analisi della segnalazione e la sua gestione, stabilisce il grado di urgenza e decide se:

1. agire in base alle informazioni già ricevute, circostanziate e analizzate;
2. pianificare una **indagine conoscitiva interna** al fine di circostanziare o acquisire elementi necessari a poter prendere qualsiasi decisione successiva in modo motivato e adeguato per ogni soggetto coinvolto. Questa rappresenta un procedimento amministrativo interno che può essere coordinata da personale interno o esterno;
3. discutere e concordare con il responsabile diretto della persona oggetto della segnalazione eventuali misure di mitigazione del rischio a carico dei minori raggiunti dalla medesima persona.

In base alle informazioni di cui si è in possesso e a fronte della gravità del caso, il Safeguarding Officer insieme al Presidente può decidere di:

- a) mitigare e placare le preoccupazioni, quando non vi siano delle conferme dei dati sostanziali previa verifica;
- b) avviare una misura disciplinare a carico della persona oggetto della segnalazione;
- c) valutare una segnalazione del caso all'Autorità Giudiziaria, alle Forze dell'Ordine e ai Servizi Sociali (in ordine alla protezione dei minori coinvolti).

Sarà sempre possibile avvalersi del parere di uno o più consulenti esterni tecnici, precedentemente individuati da parte nostra.

Il compito Safeguarding Officer è di:

- garantire la sicurezza di tutte le parti coinvolte, definendo misure specifiche ed un piano di azione;
- valutare e definire modalità di informazione e coinvolgimento dei genitori/tutori dei minori;
- stilare la denuncia/querela o segnalazione, verificarla attraverso le competenze dei consulenti e farla pervenire all'Ente di indirizzo;
- decidere in che misura limitare/modificare i rapporti tra la persona sospettata ed il minore, tenendo conto di eventuali indicazioni delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria;
- definire un piano di azione interno per monitorare l'andamento della segnalazione;
- informare, in via riservata, solo le informazioni essenziali, la persona interessata;

5.9 Monitoraggio interno e archiviazione dei casi gestiti - Durata

Le presenti Linee Guida vengono aggiornate ogni quattro anni. Inoltre, ogni anno procederemo con una autovalutazione sull'applicazione delle Linee Guida per verificarne lo stato di implementazione e identificare possibili aree di miglioramento.

In base ai risultati dell'autovalutazione, prepareremo uno specifico piano di miglioramento.

L'archiviazione dei casi gestiti sarà tenuta in custodia al responsabile dei Sistemi di Tutela, preservando la privacy di coloro che saranno coinvolti.

5.10 Capitalizzazione dell'esperienza e consapevolezza

Nel corso del tempo, l'applicazione di queste Linee Guida a livello generale ma anche per casi specifici, ci permetterà di sviluppare la stessa nel corso del tempo e di patrimonializzare quanto esperito e compreso in itinere.

Le segnalazioni potranno essere rinviate alle autorità competenti per indagini giudiziarie ai sensi della legge del paese in cui avviene il fatto; inoltre potranno essere attivate delle procedure disciplinari interne che, in taluni casi, potranno anche comportare il licenziamento o la chiusura di un rapporto di lavoro.

PARTE SECONDA

6. Modelli organizzativi di controllo dell'attività sportiva

6.1 Adozione dei modelli organizzativi e di controllo

Le associazioni affiliate entro 12 mesi dall'emanazione delle presenti Linee Guida predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale in modo conforme a quello del proprio Ente di affiliazione. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'associazione affiliata, delle persone tesserate.

Prevedono, altresì, meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida o alle raccomandazioni del Responsabile federale delle politiche di safeguarding.

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate e aggregate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.

Qualora, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva se anche affiliata con altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al Safeguarding Officer delle Polisportive Giovanili Salesiane.

Le Polisportive Giovanili Salesiane vigilano, anche attraverso il responsabile delle Politiche di Safeguarding, sull'adozione da parte delle associazioni affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.

I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 1 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo articolo 7.

Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla homepage dell'Affiliata.

6.2 Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo

I modelli di cui all'art.6 stabiliscono almeno (i) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, (ii) protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, (iii) gli obblighi informativi in materia, prevedendo:

- a) in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i presenti Principi e le Linee Guida emanate dall'Ente di affiliazione, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
- b) in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
- c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
- d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
- e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
- f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
- g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di cui al comma successivo, Responsabili federali delle politiche di safeguarding nonché Uffici dei Procuratori federali ove competenti;
- h) misure idonee a garantire il coordinamento con il Responsabile nazionale per le politiche di safeguarding nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni; valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall'Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

1. I modelli di cui all'art. 6 stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale.

I modelli garantiscono l'accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile per le politiche di *safeguarding* federale alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

2. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla homepage dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di Safeguarding.
3. Ogni Affiliata e Aggregata dovrà prevedere nel proprio modello organizzativo e/o codice di condotta specifiche politiche di segnalazione di eventuali abusi, violenze o discriminazioni, garantendo la riservatezza e l'anonimato per il segnalante, specificando i diversi canali di segnalazione e le persone designate.

6.3 Prevenzione e gestione dei rischi

1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui all'art. 6 stabiliscono adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l'altro:
 - a) l'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
 - b) l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
 - c) l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall'Affiliata;
 - d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
 - e) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
 - f) l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile dell'affiliata e il Safeguarding Officer;
 - g) l'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati;

- h) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di *safeguarding*;
- i) l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione;
- j) l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
 - i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, *etc.*);
 - ii. viaggi, trasferte e pernotti;
 - iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, *etc.*) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
 - iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

6.4 Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6.2, i modelli di cui all'art. 6 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l'altro:
 - a) adeguati provvedimenti di *quick-response*, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
 - b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
 - c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
 - d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
 - e) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;
 - f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento dell'Ente di affiliazione.

6.5 Obblighi informativi e altre misure

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6.2, i modelli di cui all'art. 6 stabiliscono adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:

- a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede dell'Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del modello di cui all'art. 6 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di Safeguarding dell'affiliata;
- b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello di cui all'art. 6 e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell'Affiliata e sulla rispettiva *homepage*;
- c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'art. 6 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di Safeguarding dell'affiliata e al Safeguarding Officer;
- d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di Safeguarding dell'affiliata;
- e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di Safeguarding dell'affiliata, al Safeguarding Officer nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente;
- f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- i) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
- j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dall'Ente di affiliazione nonché dall'Affiliata.

6.6 Sanzioni

Ai sensi del D.Lgs. n. 39/2021 le Polisportive Giovanili Salesiane prevedono che le Associazioni e Società sportive affiliate unitamente ai loro Presidenti, che non adempiano agli obblighi di cui all'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 39/2021 e a quanto contenuto nelle presenti linee guida, sono sanzionate secondo le procedure disciplinari e le sanzioni previste nel Regolamento. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui ai precedenti articoli ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento. Dal 1° gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al precedente art. 2 è condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della Società sportive affiliata.

6.7 Obblighi ulteriori

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all'art. 6 prevedono comunque adeguati strumenti:

- a) di tutela dei diritti di cui all'art 2.1 delle presenti Linee Guida;
- b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
- c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
- e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

I modelli di cui all'art. 6 prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dall'Ente di affiliazione in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

PARTE TERZA

7. Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

7.1 Adozione dei codici di condotta

Le previsioni di cui al precedente art. 6 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

7.2 Contenuto minimo dei codici di condotta

I codici di cui all'articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:

- a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- e) alla valorizzazione delle diversità;
- f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
- h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

I codici di cui all'articolo precedente prevedono inoltre disposizioni:

- a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all'articolo precedente stabiliscono altresì:

- a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassocie applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
- b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
- c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
- d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;

- e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
- f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

7.3 Doveri e obblighi degli associati

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 7.2, i modelli di cui all'art.7.1 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile safeguarding dell'associazione affiliata situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

7.4 Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

Con riferimento a quanto previsto dall'art.7.2, i modelli di cui all'art.7.1 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;

- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile safeguarding dell'associazione affiliata;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- f) segnalare senza indugio al Responsabile safeguarding dell'associazione affiliata
- g) Responsabilie safeguarding dell'associazione affiliata situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

7.5 Diritti, Doveri e obblighi degli atleti

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:



- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile safeguarding dell'associazione affiliata situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.